

STATUTO

DIAPASON - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIMINI RN VIA OBERDAN, 24/A

Numero REA: RN - 272666

Codice fiscale: 02587500402

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-03-2020 - Statuto completo	2
--	---

Allegato B all'Atto
Rep. 1407/1309

STATUTO SOCIALE

Art.1 DENOMINAZIONE

È costituita una Società Cooperativa Sociale sotto la denominazione "Diapason - Società Cooperativa Sociale".

Art.2 SEDE

La società ha sede in Rimini all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La sede sociale può essere trasferita nell'ambito del Comune sopra indicato con semplice decisione dell'organo amministrativo; spetta invece all'Assemblea decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato e l'istituzione di sedi secondarie. Filiali, agenzie, succursali e uffici potranno essere istituiti con semplice decisione dell'organo amministrativo sia in Italia che all'estero.

Art.3 DURATA

La durata della cooperativa è prevista fino al 31/12/2040, salvo proroga o anticipato scioglimento.

Art.4 SCOPO E OGGETTO

La cooperativa è di ispirazione cristiana e si fonda sui valori universali della giustizia sociale, della solidarietà e della fraternità umana.

La società cooperativa sociale "Diapason", conformemente all'art.1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando tra di essi lo spirito mutualistico e solidaristico attraverso:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi fina-

lizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art.4 della legge 381/91, come meglio identificate in appresso.

La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.

La cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la società cooperativa ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

per quanto riguarda il punto a) di cui all'articolo 4:

- operare quale struttura di servizi educativi a favore dei giovani in generale, con riferimento particolare all'ambiente universitario, alle scuole di ogni ordine e grado e dell'istruzione in generale e nei confronti degli anziani in particolari condizioni di disagio realizzando iniziative e gestendo attività produttive e di servizi ad esso attinenti e/o complementari;
- fornire servizi di assistenza sociale e socio sanitaria, in proprie strutture e/o presso

strutture di terzi, quali, a titolo esemplificativo, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, ecc., ad anziani, ammalati, disabili ed ai degenti;

- coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzione con enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi;

- fornire ogni altro servizio attinente a quelli indicati nei punti precedenti, quali, a titolo esemplificativo, preparazioni pasti, gestione mense e cucine, pulizie, riordino in generale;

per quanto riguarda il punto b) di cui all'articolo 4:

la cooperativa potrà svolgere attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91 quali, fra le altre:

- conduzione e gestione di pubblici esercizi commerciali e di ristoro, quali bar, mense pubbliche e private, ristoranti, centri e circoli ricreativi, impianti sportivi, piscine, locali ricreativi in genere, complessi turistici e agrituristici, di divertimento e svago;

- gestione di strutture a carattere ricettivo/turistico; gestione di campeggi, servizi di cucina, di cottura, di preparazione di alimenti e bevande e servizi ausiliari;

- lavori di pulizia di uffici, negozi, beni mobili, immobili in genere e loro manutenzione; in generale, lavori di pulizie civili ed industriali;

- progettazione, esecuzione, gestione e manutenzione di aree verdi, parchi, giardini, impianti sportivi e ricreativi; servizi di gestione del verde in generale;

- gestione di parcheggi in genere;

- manutenzione, in edifici pubblici e privati, di intonaci, pavimenti e tinteggiatura, di impianti elettrici e idrici; ristrutturazione e restauri con sistemazione infissi, rivestimenti, carte da parati, pulizie grondaie, sistemazione tetti e simili;

- assunzione ed esecuzione di qualunque lavoro di trasporto merci, logistica, facchinaggio, traslochi, autotrasporto e movimentazione merci per conto di terzi e ogni altro servizio collaterale o collegato;

- attività di stampa, pubblicità, fotocomposizione, attività editoriale e di distribuzione;

- elaborazione dati e pratiche amministrative;

- gestione servizi di guardiania, custodia, portineria e vigilanza;

In relazione alle attività di tipo a) e tipo b) la cooperativa potrà:

1) gestire, ricevere in appalto, dare o assumere in locazione complessi alberghieri-ricettivi, studentati, ostelli, residences, campings e simili, strutture per la ristorazione quali, solo a titolo esemplificativo, mense, ristoranti, centri produzione pasti, bars, ecc. e comunque ogni attività legata al settore alloggiativo e ricettivo, prevalentemente nei confronti di studenti e giovani in generale nonché nei confronti degli anziani in particolari condizioni di disagio.

2) promuovere e gestire attività editoriali, produrre, acquistare, vendere, distribuire e diffondere pubblicazioni scritte o audiovisive quali libri, riviste, giornali, dispense, films, documentari e supporti simili o affini, collegati in particolare al mondo universitario e all'istruzione in genere;

3) promuovere e gestire librerie, copisterie, sale di lettura, biblioteche, attività di studio, ricerca e documentazione, organizzare convegni, manifestazioni e mostre, indire conferenze e dibattiti, realizzare corsi;

4) promuovere attività a carattere educativo, culturale, sportivo, ricreativo e simili, ed ogni altro servizio od attività rivolta agli studenti e allo sviluppo della sede Universitaria e di ogni attività connessa.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le o-

perazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque attinenti al medesimo.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare – in modo permanente o secondo contingenti opportunità – la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

Per il conseguimento degli scopi sociali la cooperativa potrà:

- compiere tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziario utili e necessarie al fine di raggiungere gli scopi sociali, escluse le attività tassativamente riservate per legge;
- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, società, cooperative, consorzi od enti, costituiti o costituendi aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;
- dare adesione ad enti ed organismi pubblici e privati i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa;
- raccogliere danaro dai soci predisponendo all'uopo, se opportuno, apposito regolamento, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge e di regolamenti; è in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico;
- contrarre mutui, aperture di credito, operazioni di factoring e leasing, e qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito e società finanziarie, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari;
- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla U.E., dallo Stato italiano, dalle Regioni e dagli Enti locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da soggetti privati e pubblici in qualsiasi forma costituiti;

- partecipare a gare d'appalto indette da Enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto;
- richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali od Organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della società co-operazione.

Con le limitazioni di cui sopra e delle leggi vigenti in materia, la Cooperativa si propone inoltre di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, raccogliendo prestiti, limitatamente ai soci ed esclusivamente ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, nei termini e con i limiti previsti dalla legge.

La cooperativa potrà inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Art.5 SOCI - PROCEDURA DI AMMISSIONE

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono essere soci coloro che condividano espressamente gli scopi e le finalità della cooperativa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche che appartengono alle seguenti categorie:

- soci ordinari: previsti dalla normativa vigente che ricevono servizi o in quanto prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- soci volontari: che prestano la loro attività gratuitamente.

Possono in ultimo essere ammessi a far parte della cooperativa, a norma dell'Art. 4

della Legge n.59 del 31/01/92 e successive modifiche ed integrazioni, anche soci, denominati soci sovventori, che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

Possono essere ammessi quali soci elementi tecnici ed amministrativi, sempre persone fisiche, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Possono essere altresì socie Associazioni senza scopo di lucro, persone giuridiche pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

Possono infine essere soci associazioni ed enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa.

In ogni caso i soci, indipendentemente dal tipo di rapporto lavorativo instaurato con la cooperativa, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa comunicazione all'Organo amministrativo della cooperativa stessa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le norme in materia.

Chi desidera diventare socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) - nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale, nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;
- b) - la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- c) - l'ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere e versare;

d) - l'incondizionata accettazione dello statuto e degli eventuali regolamenti e deliberazioni regolarmente assunte.

e) - l'entità del capitale sociale che propone di sottoscrivere.

La domanda di ammissione da parte di ente, Associazione o persona giuridica dovrà precisare:

a) - denominazione, sede e oggetto sociale, data di costituzione e durata;

b) - delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o persona giuridica;

c) - l'incondizionata accettazione dello statuto e degli eventuali regolamenti e deliberazioni regolarmente assunte.

d) - l'entità del capitale sociale che intende sottoscrivere.

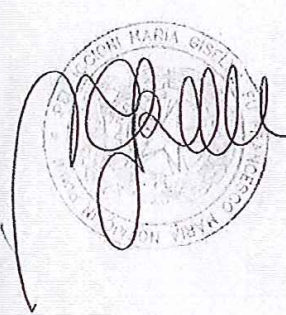
La domanda di ammissione a socio sovventore deve essere corredata dagli stessi documenti previsti per l'ammissione degli altri soci, con esclusione di quanto previsto alla lettera b). I soci sovventori dovranno esplicitare altresì nella loro domanda il periodo minimo di permanenza nella cooperativa prima del quale non è ammesso il recesso.

Sull'accoglimento delle domande decide il Consiglio di Amministrazione della cooperativa.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il nuovo ammesso deve versare il valore nominale del capitale sottoscritto.

Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione della domanda, questa



si intende come non avvenuta.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli della cooperativa.

Art.6 OBBLIGHI DEI SOCI

I soci hanno l'obbligo:

- a) di versare l'importo del capitale sottoscritto, che non può avere valore unitario inferiore ad Euro 258,00 (duecentocinquantotto virgola zero zero);
- b) di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- c) di collaborare per il buon andamento della società partecipando in particolare alle assemblee e a tutte le altre iniziative sociali;

I soci sovventori sono obbligati ad attenersi a quanto disposto dal presente statuto limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili ed a versare le azioni nominative sottoscritte nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione. Il rapporto con i soci sovventori potrà essere disciplinato da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Art.7 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione, ovvero per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art.8 RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, e questo vale per tutte le categorie di soci previste.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma

della legge e del presente statuto, legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società. Il socio sovventore può recedere solo dopo aver superato il periodo minimo di permanenza nella società indicato nella domanda di ammissione.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata A.R. alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione e comunicare al socio il provvedimento.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato almeno tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, su richiesta dell'interessato, l'organo amministrativo potrà far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art.9 ESCLUSIONE

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può il Consiglio di Amministrazione escludere il socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti;
- c) che senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- d) che in qualunque modo danneggi moralmente e materialmente la società o fomenti dissidi o disordini fra i soci;
- e) che, senza preventiva autorizzazione scritta dal Consiglio di Amministrazione,

prenda parte ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti e concorrenti con quelli della società;

f) che non uniformi il proprio comportamento alle disposizioni di legge e della sana cooperazione;

g) nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa. Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Nei casi indicati alle lettere b), c), e) ed f) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e la esclusione potrà avere luogo solo trascorsi 30 (trenta) giorni da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre l'esclusione nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine sociale e precisamente nei confronti dei soci lavoratori e dei soci volontari che hanno cessato di prestare la loro opera a favore della cooperativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operativa dall'annotazione nel libro dei soci da farsi a cura degli amministratori.

Art.10 MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 14).

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art.11 RIMBORSO DELLE AZIONI

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, e comunque mai superiore all'importo effettivamente versato.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora vi sia motivo di garantire la Società e i Soci, può rinviare il rimborso sino a sei mesi dall'approvazione del bilancio.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di prescrizione previsto dalla legge.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devoluti alla riserva ordinaria.

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli artt. 8 e 9 del presente statuto devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato. Il quale ha facoltà di opporre ricorso alla delibera mediante lettera raccomandata, da spedirsi, pena la sua invalidità, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione del Consiglio. Il ricorso ha effetto sospensivo fino alla decisione della controversia.

Art.12 TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Le azioni non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la partecipazione deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata A.R. indicando: il nome, la residenza, le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera partecipazione detenuta dal socio. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di cedere la partecipazione e la società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per diventare socio. Il provvedimento che nega l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio può entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione avanti al Tribunale.

La trasferibilità delle azioni nominative dei soci sovventori è subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincolo.

Art.13 PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è formato:

- a) dal capitale sociale che è variabile e costituito da un numero illimitato di azioni del valore nominale ciascuna non inferiore a Euro 258,00 (duecentocinquantotto virgola zero zero) né superiore al limite stabilito dalla legge;
- b) dal capitale sociale dei soci sovventori, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 258,00 destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'art.4 del presente statuto.
- c) dal fondo di riserva legale;

d) dalla riserva straordinaria;

e) dal Fondo Apporti in conto capitale che è indivisibile, costituito da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in Conto Capitale da enti pubblici o privati;

f) dal Fondo per lo Sviluppo Tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale ex art.4 Legge 31 Gennaio 1992 n.59 "Nuove norme in materia di società cooperative", formato da un numero illimitato di azioni nominative del valore nominale di Euro 258,00 ognuna detenute dai Soci sovventori;

g) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della società, né all'atto del suo scioglimento.

Per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio.

Art.14 BILANCIO D'ESERCIZIO

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;

- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n.59;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Art.15 ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Collegio dei Sindaci ove dovuto per legge o nominato dall'Assemblea e il Revisore.

Art.16 ASSEMBLEA – CONVOCAZIONE - FUNZIONI

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede sociale e a mezzo lettera raccomandata A.R.,(anche consegnata a mano) fax, e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviare ai soci almeno otto giorni prima della riunione all'indirizzo risultante dal libro soci.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta alle formalità obbligatorie scelte fra quelle sopra indicate, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

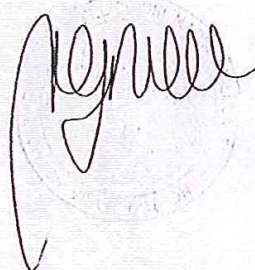
Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora della adunanza e l'elenco delle materie da trattare. E' prevista una seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'assemblea potrà essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'assemblea tutte le volte che lo riterrà utile alla gestione sociale.

In mancanza di regolare convocazione l'assemblea si reputa validamente costituita in forma totalitaria quando siano presenti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale e la maggioranza degli amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti, sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea decide sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal pre-

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The signature is cursive and appears to read 'Pignone'. The stamp is partially obscured by the signature and is mostly illegible.

sente Statuto nonchè sugli argomenti che un amministratore o tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti alla totalità dei soci cooperatori sottopongono alla loro approvazione.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- c) la nomina del Collegio Sindacale, del Presidente del Collegio Sindacale e del Revisore;
- d) la determinazione del compenso dei Sindaci e degli amministratori;
- e) l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente statuto;
- f) l'adozione delle procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'Art.4 del presente statuto;
- g) le deliberazioni sulla eventuale responsabilità degli amministratori;
- h) tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) le modificazioni dello Statuto;
- b) la nomina dei liquidatori, la determinazione dei loro poteri, e i criteri per lo svolgimento della liquidazione;
- c) le altre materie attribuite dalla legge alla sua competenza.

Art.17 COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti

dei soci presenti o rappresentati.

Art.18 VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati alle adunanze.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della società e sulla modificazione dell'oggetto sociale, tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spettanti alla totalità dei soci facenti parte della cooperativa.

In tal caso i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società.

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. In ogni caso non è ammesso il voto segreto.

Art.19 DIRITTO DI VOTO E RAPPRESENTANZA

Hanno diritto di voto tutti coloro iscritti da almeno 90 giorni nel libro soci, che siano in regola con il versamento delle quote sociali e delle altre somme eventualmente dovute alla cooperativa.

Ogni socio ha diritto a un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Per il diritto di intervento in Assemblea e per il diritto al voto del socio valgono le disposizioni di legge.

All'Assemblea partecipano, con diritto di voto, pure i soci sovventori ed anch'essi hanno, indipendentemente dal capitale sociale posseduto, diritto ad un solo voto: in ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non possono superare un terzo $\frac{1}{3}$ dei voti spettanti a tutti i soci.

E' ammessa la possibilità di delegare un altro socio, purché esso non sia membro del Consiglio di Amministrazione, sindaco o revisore o dipendente della cooperativa.

Ciascun socio ha facoltà di farsi rappresentare soltanto da altro socio che abbia diritto

to al voto e che appartenga alla medesima categoria di socio ordinario o sovventore, mediante delega scritta da conservare agli atti della società. Ogni socio non può rappresentare più di due soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art.20 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che nomina il segretario; in assenza del Presidente l'Assemblea è presieduta da un socio eletto dall'Assemblea stessa a maggioranza.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Art.21 VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni assembleari devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve indicare, inoltre, le modalità ed il risultato delle votazioni e deve contenere, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale anche se redatto da Notaio deve essere trascritto senza indugio nel libro delle deliberazioni dei soci.

Art.22 AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di nove consiglieri eletti dall'Assemblea tra i soci e non soci, nel rispetto della normativa vigente. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta fra i soci

cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi, è rieleggibile, nei limiti consentiti dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri: le adunanze sono valide qualora intervenga la maggioranza degli amministratori. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta a mezzo lettera raccomandata A.R., fax, e-mail o altro mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione da spedirsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e, in casi di urgenza, a mezzo raccomandata a mano, telegramma o altro mezzo scritto in modo che i consiglieri ne siano informati un giorno prima.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

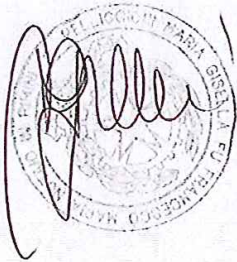
Il Consiglio provvede ad eleggere il Presidente del Consiglio e due vice-Presidenti cui spetta sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Per singoli atti, per la gestione di singole iniziative e per incarichi periodici, il Consiglio può demandare, ad uno o più consiglieri, proprie attribuzioni e/o poteri, stabilendone comunque modalità, durata e natura.

Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio provvede a sostituirli ai sensi dell'Art.2386 del Codice Civile.

Art.23 POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa nei limiti stabiliti dal presente Statuto e nell'ambito e secondo gli indirizzi generali stabiliti dall'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del Codice Civile, nonchè di quanto pre-



visto dall'articolo 2544 del Codice Civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci ad uno più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Possono essere altresì nominati istitori, procuratori ad lites, procuratori per singoli affari o categorie di affari.

Spetta al Consiglio di Amministrazione fra l'altro:

- a) convocare l'assemblea dei soci;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- c) redigere i bilanci, le relazioni annuali e le proposte per la destinazione dei risultati dell'esercizio. In particolare nella relazione sulla gestione gli amministratori dovranno indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità al carattere cooperativo della società;
- d) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza o l'esclusione dei soci;
- e) compilare gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) deliberare circa l'assunzione, il licenziamento ed ogni altra questione inerente il personale dipendente;
- g) amministrare beni mobili e immobili;
- h) acconsentire iscrizioni, rinunzie, postergazioni, riduzioni, surroghe, cancellazioni, subingressi, annotazioni di vincolo, traslazioni ed altre dichiarazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari;
- i) deliberare su qualsiasi operazione di credito, sui mutui cambiari ed ipotecari attivi e passivi;
- l) acquistare mobili ed attrezzature di qualsiasi genere;
- m) deliberare l'adesione a consorzi, società, enti pubblici e/o privati che abbiano sco-

più simili a quelli della società e concedere fidejussioni o avalli che si rendessero necessari per il loro sviluppo;

n) deliberare su tutte le altre materie di gestione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci.

Art.24 RAPPRESENTANZA

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi; egli ha altresì la rappresentanza in giudizio in qualsiasi grado e specie di giurisdizione.

Egli inoltre convoca il consiglio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dello stesso; è autorizzato a riscuotere da amministrazioni pubbliche e da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria; firma l'ordinaria corrispondenza, procede all'emissione degli ordini di pagamento.

I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento con firma disgiunta.

La loro firma fa fede circa l'assenza e/o l'impossibilità del Presidente. La firma e la legale rappresentanza spettano altresì ai Vice Presidenti, agli institori, procuratori nei limiti della delega.

Art.25 COMPENSI

I membri del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto a retribuzione o gettone di presenza, salvo che non lo deliberi l'assemblea o salvo che non siano investiti di mandati particolari; in tal caso sarà il Consiglio stesso a determinarne la retribuzione.

Art.26 COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale è nominato ove si verifichino i presupposti di legge previsti dall'art. 2543 comma 1, del codice civile e in caso di deliberazione dei soci.

Esso è costituito da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti nel Regi-

stro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Qualora i soci decidano di istituire il Collegio Sindacale, nell'ipotesi in cui non è obbligatorio per legge, parte dei componenti del Collegio Sindacale possono anche non avere la qualifica di revisore dei conti iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio Sindacale.

Essi durano in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Non possono essere nominati e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2399 del codice civile.

Il Collegio sindacale ha i doveri e i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile e può esercitare la revisione legale ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

I sindaci non hanno diritto a retribuzione, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Art.27 REVISORE LEGALE

La revisione legale è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione, a scelta dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 – bis, comma 3 del codice civile l'Assemblea potrà affidare la revisione legale al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

Art.28 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci determinandone i poteri.

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, risultante dalla liqui-

dazione sarà devoluto nel seguente ordine:

-a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 14) lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;

-a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 14) lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;

-al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11) della legge 31.1.1992 n.59.

Art.29 PRINCIPI DI MUTUALITA', INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'art.2514 del Codice Civile, la Cooperativa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi

mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.30 REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento della società, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare uno o più Regolamenti interni da sottoporre alla successiva approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.

Art.31 RINVIO

Per quanto non eventualmente previsto nel presente statuto o per quanto in esso previsto e non derogabile, si fa riferimento e/o si intendono sostituite le norme del codice civile in materia di società cooperative, leggi speciali sulla cooperazione e norme delle società per azioni.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IN CARTA LIBERA AI SENSI DI LEGGE
RIMINI, 25 MAG. 2016

